## IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

## Sezione Fallimentare

riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott. Giovanna Russo

Presidente

dott. Marco Vannucci

Giudice

dott. Adolfo Ceccarini

Giudice rel.

rilevato

1. che, con il decreto del 12/24 giugno 2014, qui reclamato, il Giudice delegato - stante la pendenza del ricorso per Cassazione promosso dal dott.

avverso il decreto collegiale del 5/12 febbraio 2014 con il quale (in riforma del precedente decreto collegiale del 16 dicembre 2013) è stato liquidato il compenso e il rimborso delle spese spettanti al predetto dott.

quale Curatore del FALLIMENTO

al dott. Umberto PESCIAROLI, quale ex Curatore dello stesso fallimento - ha riservato l'emissione del mandato di pagamento richiesta dal dott. PESCIAROLI all'esito del suddetto giudizio, ritenendo di non poter emettere due mandati di pagamento per somme superiori, complessivamente, all'ammontare del compenso liquidato per l'attività di curatore, ed auspicando, al contempo, il compo-

nimento bonario della controversia per consentire una rapida chiusura della procedura;

2. che il dott. PESCIAROLI ha reclamato il suddetto decreto, assumendo di avere diritto al pagamento immediato delle somme ad esso liquidate dal Tribunale, e che "il Giudice non può sollecitare in seno alla procedura concorsuale, quale Delegato dal Tribunale alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, nessuna transazione ma deve essere informato solo nei casi specificamente previsti dall'art. 35, 3° comma, l.f. in rimando all'art. 104 ter l.f.";

3. che il Fallimento è rimasto contumace, mentre il dott.

si è costituito in giudizio in proprio e, in via preliminare, ha eccepito la inammissibilità del reclamo, ai sensi dell'art. 39, 1° comma, l. fall., che espressamente esclude la reclamabilità dei decreti di liquidazione del compenso e delle spese dovuti al curatore, mentre, nel merito, ha invocato il rigetto del reclamo stesso, perché infondato in fatto ed in diritto, con la conferma del decreto impugnato;

## osserva

L'eccezione di inammissibilità sollevata dal dott.

priva di fondamento e deve essere, conseguentemente, disattesa.

Infatti, il dott. PESCIAROLI non ha reclamato il decreto del 5/12
febbraio 2014, con cui il Tribunale ha liquidato i compensi e le spese dovuti ai due professionisti che si sono succeduti nell'incarico di curatore del FALLIMENTO
bensì ha reclamato il decreto del 12/24 giugno 2014, con cui il

Giudice delegato ha riservato l'emissione del mandato di pagamento all'esito della impugnativa promossa dal dott.

avverso il decreto collegiale di liquidazione, ed ha auspicato il componimento bonario della controversia. D'altra parte, in mancanza di diversa disposizione normativa, deve ritenersi che il decreto pronunciato dal Giudice delegato sull'istanza di pagamento avanzata dal dott. PESCIAROLI sia soggetto al rimedio generale del reclamo previsto dall'art. 36, 2° comma, l. fall.

Il principale motivo di reclamo è, tuttavia, infondato nel merito e deve essere, pertanto, rigettato. Ed invero, secondo un principio oggi espressamente sancito dall'art. 39, 3° comma, l. fall., ma già ampiamente condiviso dalla dottrina e dalla giurisprudenza formatasi prima della riforma della legge fallimentare operata con d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, quando in un fallimento si avvicendano due o più curatori, il compenso deve essere liquidato una sola volta, tenendo conto dell'attivo complessivamente realizzato, e del passivo accertato, e ripartendo la somma così determinata in base all'opera prestata da ciascun curatore, alla durata di ciascun incarico e ai risultati ottenuti, tenuto conto della sollecitudine e della diligenza con cui sono state espletate le diverse prestazioni (Trib. Roma 24 dicembre 1996; Cass. 29 gennaio 1993, n. 1169). D'altra parte, secondo altro principio, oggi espressamente sancito dall'art. 111 bis, ሳ° comma, l. fall., ma già ampiamente condiviso dalla dottrina e dalla giurisprudenza formatasi prima della riforma del 2006, da ritenere pienamente condivisibile, in quanto conforme ai principi di

buona e prudente amministrazione, non può disporsi il pagamento immediato dei crediti prededucibili di cui sia contestata la collocazione o l'ammontare. Alla luce dei suddetti principi, risulta legittimo e pienamente condivisibile il provvedimento del Giudice delegato che ha riservato l'emissione del mandato di pagamento del compenso liquidato all'odierno reclamante all'esito del giudizio di Cassazione avente ad oggetto il provvedimento di liquidazione, atteso che, in ragione del principio di unitarietà della liquidazione dei compensi e delle spese dovute ai curatori che si sono avvicendati nello stesso fallimento, non può ritenersi definitivamente liquidato il compenso spettante al dott. PESCIAROLI fino a quando la Suprema Corte non si sarà pronunciata sulla impugnazione promossa dal dott. All avverso il decreto collegiale 5/14 febbraio 2014. Al riguardo, giova peraltro precisare che, diversamente da quanto affermato dal reclamante, il Giudice delegato non ha sospeso l'esecutività del provvedimento pronunciato dal collegio, poiché il decreto del 5/14 febbraio 2014, più volte citato, non autorizzava il pagamento immediato di alcuna somma, né ha sospeso l'esecutività di altro provvedimento precedentemente adottato, ma ha, invece, opportunamente differito l'emissione di un mandato di pagamento, nell'esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e controllo della procedura conferitigli dall'art. 25 l. fall.

Anche la ulteriore censura sollevata dal reclamante relativamente all'auspicio formulato dal Giudice delegato in merito al raggiungimento di un accordo dei Curatori sulla questione relativa al loro compenso è priva di fondamento e deve essere rigettata, sia perché, sotto un profilo generale, il potere di sollecitare o anche solo auspicare – come, in effetti, è avvenuto nel caso di specie - il componimento bonario dei contrasti insorti su diritti disponibili, quale quello relativo ad un compenso professionale, rientra, indiscutibilmente, nell'ambito dei poteri di ogni organo giurisdizionale, sia anche, ma soprattutto, perché, nel caso specifico, il componimento bonario della controversia è stato auspicato dal Giudice delegato al fine di consentire una celere chiusura della procedura fallimentare (come si ricava dalla motivazione del provvedimento qui reclamato), e, dunque, a tutela di interessi particolari, sicuramente rilevanti, di cui sono portatori il fallito e i singoli creditori, ma anche dell'interesse generale, di cui è portatore lo Stato, alla rapida definizione di ogni procedimento giurisdizionale.

Il reclamo deve essere, pertanto, rigettato, con la condanna del reclamante alla rifusione delle spese del procedimento in favore della parte costituita, da liquidarsi nella misura di cui appresso.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il decreto del Giudice delegato del FALLIMENTO della del 12/24 giugno 2014, e condanna il reclamante alla rifusione delle spese del procedimento in favore del dott. che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Roma, 7 ottobre 2014

CIRCUNALE DACTOR DE NOME TE PRESIDENTE